



Tribunale Ordinario di Ivrea
Sezione Fallimentare Ufficio di Ivrea

IL GIUDICE, *dott. Meri Papalia*

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel procedimento di ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi degli artt. 67 e ss. CCII iscritto al n. 52 /2023 del ruolo dei procedimenti unitari presentato da:

..... (C.F.);

Con domanda depositata ai sensi dell'art. 67 CCII a mezzo dell'OCC, N
C..... ha presentato un piano di ristrutturazione dei propri debiti, corredato dalla relazione di cui all'art. 68 co.2 e ss. CCII, chiedendone l'omologa al Tribunale.

Con deposito del 3 luglio 2023 l'istante provvedeva ad integrare il piano originario, fornendo i chiarimenti e producendo la documentazione richiesta dalla scrivente con decreto del 10 giugno 2023.

Con decreto reso ai sensi dell'art. 70 CCII il giudice ha disposto la pubblicazione della proposta sul sito del Tribunale di Ivrea e la sua comunicazione ai creditori, all'esito delle quali nessun creditore ha presentato osservazioni ai sensi dell'art. 70 co.3 CCII, come riferito dall'OCC in data 31 luglio 2023 ai sensi del comma 6 della medesima disposizione.

Osservato che tutte le notifiche sono state ritualmente eseguite e non sono pervenute opposizioni nel termine di legge.

Il piano presentato dal proponente per superare la crisi da sovraindebitamento può essere omologato.

Sussiste lo stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2 co.1 lett. c) CCII, in quanto il ricorrente, qualificabile come consumatore, ha dichiarato di essere dipendente con contratto a tempo indeterminato presso la società Poste Italiane spa, e di percepire uno stipendio mensile pari a circa euro 1.300,00 netti, convivendo con la di lui compagna.

Il ricorrente, titolare di un reddito da lavoro pari ad €1.400,00, a fronte di spese per il mantenimento familiare che ammontano ad €13.800,00 annui, ovvero circa €1.150,00 mensili, gravanti nella misura del 50% in capo al ricorrente.

Il ricorrente risulta, poi, essere proprietario di un'automobile Citroen modello C3, immatricolata nel 2006 con circa 120.000 chilometri al contachilometri, sostanzialmente priva di significativo valore commerciale.

Il ricorrente risulta, altresì, titolare di un conto corrente n. 52912748 detenuto presso Banco Posta che da quanto dichiarato in seno alla relazione OCC presentava un saldo pari a zero.

Infine, il ricorrente è titolare di una quota del 30% dell'immobile sito nel Comune di Borgaro Torinese (TO), Via S. Pietro, in comproprietà con la compagna, che detiene la proprietà del 70%; immobile adibito ad abitazione principale del nucleo familiare, oltrechè gravato di mutuo fondiario.

I debiti facenti capo al ricorrente sono individuabili come segue:

- Mutuo Fondiario n. 08/74231238 concesso dalla Intesa San Paolo S.p.a. per un debito residuo pari ad €22.208,06;
- Finanziamento n. 22361300 concesso dalla Compass Banca S.p.a. per un debito residuo pari €2.324,45
- Finanziamento n. 21461368 facente capo alla Kruk Italia S.r.l. per un debito residuo pari ad €3.636,72
- Finanziamento n. 482019 e Finanziamento n. 575012BNL facenti capo alla Finance S.p.a. per un debito di €46.250,00;
- Contratto prestito bancoposta n. 20220015602771, Contratto prestito bancoposta n. 20220253892968, Contratto prestito bancoposta n. 20220358546271, Contratto prestito bancoposta n. 20220388771455 e Contratto prestito bancoposta n. 20220410237517 concessi dalla Findomestic Banca S.p.a. per un debito di € 24.576,31;

per un ammontare debitorio complessivo di €98.995,55, oltre alla somma di €1.427,40 di spettanza dell'advisor.

Ne consegue che il ricorrente si trova nell'impossibilità di far fronte alla restituzione delle rate dei finanziamenti ricevuti, alla luce del proprio patrimonio e delle entrate di reddito, al netto delle spese necessarie per il mantenimento familiare.

Inoltre, la domanda appare corredata dalla documentazione di cui all'art. 67 co.2 CCII, dalla relazione di cui all'art. 68 co.2 CCII e non risultano sussistere le condizioni ostative di cui all'art. 69 CCII, emergendo dalla relazione dell'OCC che i debiti suesposti attengono per lo più a finanziamenti richiesti tra il 2019 ed il 2020, da quando il ricorrente iniziò il gioco sui videopoker, che si è poi trasformato in dipendenza patologica, e disturbo del comportamento a causa della ludopatia, tanto da impegnare attualmente il ricorrente in un percorso di sostegno e di terapia cognitivo comportamentale, presso il centro SSD Disturbo da Gioco D'Azzardo e altre Dipendenze da Comportamenti, presso l'ASL Città di Torino. La causa principale dell'indebitamento risulta derivare dal fatto che il reddito percepito dal ricorrente quale lavoratore dipendente presso Poste Italiane S.p.a. risulta essere insufficiente al pagamento delle rate dei finanziamenti concessi al netto delle spese necessarie per il sostentamento familiare.

La proposta presentata prevede la messa a disposizione della procedura della somma complessiva di €48.635,46, di cui €1.427,40 già messi a disposizione dai parenti di cui all'art. 67 co.2 CCII per il saldo del credito prededucibile attinente alle competenze spettanti all'advisor; €22.208,06 per elargizione da parte di cui all'art. 68 co.2 CCII a favore dell'unico creditore privilegiato (mutuo fondiario n. 08/74231238 concesso dalla Intesa San Paolo S.p.a.) con regolare pagamento delle rate alle singole scadenze ed €20.000,00 tramite l'intervento della Fondazione La Scialuppa CRT Onlus ed €5.000,00 da parte dei familiari del ricorrente entro 60 giorni dalla presente sentenza di omologa a soddisfazione delle spese della procedura e soddisfazione parziale di tutti i creditori chirografari in proporzione.

Tale proposta appare un accettabile punto di equilibrio fra il diritto dei creditori a trovare soddisfazione e la necessità, insita nella ratio della procedura, di garantire al consumatore e al suo nucleo familiare un dignitoso tenore di vita, come d'altro canto

confermato dalla totale assenza di opposizione da parte dei creditori all'omologa del piano presentato.

P.Q.M.

omologa il piano presentato da [redacted];
dichiara chiusa la procedura di ristrutturazione dei debiti;
manda l'OCC per gli adempimenti di cui ai commi 7 e 8 dell'art. 70 CCII;
manda la cancelleria gli adempimenti di competenza.
Ivrea, li 1 settembre 2023

Il Giudice
Dott. Meri Papalia